



TRIBUNALE DI FOGGIA

I SEZIONE CIVILE

DECRETO DI DIFFERIMENTO DI UDIENZA

Il G. Istruttore

- **Visto** il D.L. n. 18 del 17/3/2020, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27, ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28;
- **Richiamato**, in particolare, l'art. 83, comma 3, lett. a), che, dispone l'esclusione dal rinvio officioso delle *“cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e*

trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

- **Visto**, inoltre, l'art. 83, comma 6, a norma del quale per il periodo compreso tra per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, con particolare riguardo alla *“previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”* (lett. g);
- **Richiamato** integralmente il Protocollo adottato in data 11 maggio 2020 da questo Tribunale di concerto con il COA di Foggia;
- **Visto** il decreto n. 35/2020 del 27 aprile 2020 adottato dal Presidente vicario di questo Tribunale, secondo cui, per il periodo successivo al 12 maggio 2020, è auspicabile, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. g), d.l. n. 18/2020, il rinvio di tutti i procedimenti civili a data successiva al 30 giugno 2020 (*31 luglio 2020*) con le eccezioni espressamente e tassativamente indicate al comma 3 del medesimo decreto nonché dal Protocollo in precedenza richiamato;
- **Rilevato** infatti che la recrudescenza delle fenomeno epidemico in atto impone non soltanto di limitare al massimo la trattazione delle cause urgenti - dovendosi interpretare il contenuto delle eccezioni previste dal decreto-legge in maniera restrittiva, nel rispetto della funzione teleologica della norma - ma anche la presenza nel palazzo di giustizia di magistrati, personale amministrativo, difensori e parti processuali;



- **Ritenuto**, alla luce di quanto precede, di dover disporre il rinvio officioso delle cause di seguito indicate, compatibilmente con il carico del proprio ruolo e con il numero di procedimenti già calendarizzati per udienza;
- **Rilevato** che, in ogni caso, resta ferma la facoltà delle parti di rappresentare, con separata istanza da depositarsi tempestivamente, la sussistenza di motivate ragioni in base alle quali la ritardata trattazione del procedimento civile potrebbe produrre “grave pregiudizio” alle parti, istanza sulla quale si provvederà con decreto non impugnabile;
- **Osservato** infine che, ai sensi dell’art. 83, comma 11, D.L. n. 18/2020, “*Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo*”;
- **Visti** i predetti articoli, nonché l’art. 32 Cost.;

P.Q.M.

Dispone il rinvio dei procedimenti contrassegnati ai numeri R.G.:

- 1) 652/2020
- 2) 6677/2017
- 3) 1411/2020
- 4) 4481/2016
- 5) 9204/2016
- 6) 5272/2019
- 7) 3588/2015

all’udienza del 16 novembre 2020, per i medesimi adempimenti, conservando l’orario eventualmente indicato se previsto.

Foggia, 13 maggio 2020

Il G. Istruttore
dott. Concetta Potito



13/5/2020

